



## RELAZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'ANNO 2016

### 1. *L'Ufficio del Garante.*

1. La presente Relazione è l'ultima che viene redatta da questo Garante dato che il suo incarico quadriennale (2013-2017) non rinnovabile si concluderà il prossimo 28 febbraio. È quindi l'occasione anche per un bilancio complessivo del lavoro svolto in questi anni.

Si deve ricordare che la previsione nello Statuto della figura del Garante, non obbligatoria per legge, costituisce una eccellenza di cui l'Università di Firenze può essere orgogliosa poiché nei non molti casi in cui altri atenei italiani hanno istituito un Garante lo hanno configurato come Garante dedicato soltanto alla tutela degli studenti. Invece l'Università di Firenze è fra le pochissime che prevede un "Garante di Ateneo" il quale non si limita a tutelare le esigenze dei soli studenti dato che ne è prevista la competenza su tutti gli aspetti della vita istituzionale e a lui hanno diritto di ricorrere tutti i componenti della comunità universitaria.

Negli anni 2010-2012 i casi proposti e protocollati all'Ufficio del Garante erano in media circa 120. Dal 2013 si è registrato un progressivo aumento che ha portato dai 112 casi protocollati nel 2013 ai 140 del 2014, 171 del 2015, 174 del 2016. Nel numero non sono compresi i numerosi problemi prospettati oralmente o per telefono e risolti in via breve con poche interlocuzioni.

Sempre più spesso si constata che anche richieste inviate in email agli Uffici amministrativi competenti sono contemporaneamente indirizzate anche all'Ufficio del Garante, direttamente o "per conoscenza". Il che da un lato è improprio proceduralmente – al Garante ci si rivolge *dopo* aver avuto risposte negative dagli Uffici – ma dall'altro lato sembra da interpretare come un segnale di quanto sia considerata rassicurante la sua funzione di vigilanza e tutela.

Con riferimento al complesso dei casi trattati si osserva quanto segue.

A fronte dell'aumento delle istanze proposte si è registrato un drastico calo nel numero di pareri pronunziati. Da una media di circa 40 negli anni 2010-2012 si è passati ai 14 nel 2014, 10 nel 2015, 6 nel 2016.



La riduzione del numero di pareri pronunciati fino ad una percentuale minima rispetto al volume delle istanze costituisce un risultato molto positivo che discende dalla sempre maggiore efficacia del metodo di lavoro dell'Ufficio. Infatti, anche in numerosi casi in cui la pronunzia di un parere sarebbe stata agevolmente possibile già alle prime battute delle controversie (con rapida chiusura della pratica e dell'impegno) si è preferito privilegiare, con pazienza e molto maggiore dispendio di tempo ed energie, la via di una accurata e tenace tessitura di interlocuzioni che hanno portato, praticamente quasi sempre, alla maturazione di conclusioni e soluzioni accettate, evitando di lasciare insoddisfatta o non persuasa una delle parti. Con questa ispirazione di fondo si è inteso coltivare il fine primario di alimentare fra i membri della comunità lo spirito di comprensione reciproca e di fiducia nei confronti dell'Ateneo come istituzione.

2. Il metodo di lavoro dell'Ufficio richiede un impegno intenso e costante che comprende numerose comunicazioni scritte, telefoniche e incontri di persona che quotidianamente vedono coinvolti Garante, Funzionaria referente dell'Ufficio, Organi di Ateneo, Uffici amministrativi e presentatori delle istanze. Per dare un'idea del volume di lavoro, il numero delle email annue scambiate è di qualche migliaio. Continue sono le comunicazioni telefoniche: oltre a quelle normalmente necessarie per gli scambi di informazioni e ricerca di soluzioni con gli altri Uffici amministrativi, risultano particolarmente impegnative e di notevole durata quelle in cui si tratta di dialogare con gli utenti cercando di approfondire i problemi da loro posti e spesso cercando di far loro comprendere anche gli aspetti non persuasivi delle loro doglianze, il che permette di giungere anche a spontanee rinunzie al proseguimento delle procedure. Di fatto, nella maggior parte dei casi si tratta di dipanare gradualmente delle situazioni a volte molto complesse per giungere alla fine a chiarire gli elementi da utilizzare per convincere in molti casi i ricorrenti che l'operato dell'Ateneo è corretto e le loro doglianze derivano da insufficiente conoscenza e interpretazione delle normative di riferimento, universitarie e statuali.

Si deve dare atto con vivo compiacimento che l'attività dell'Ufficio del Garante non avrebbe potuto essere efficace nel chiarire e risolvere i tanti problemi proposti se, nel reciproco rispetto dei differenti ruoli, non si fosse avuta in questi quattro anni la sempre pronta, cortese ed efficientissima disponibilità alla collaborazione da parte degli altri Organi di Ateneo, dal Rettore al Direttore Generale a tutti gli Uffici amministrativi. A tutti loro e a



tutto il personale che ha dato un così indispensabile contributo si rivolge qui il più sentito ringraziamento.

3. Infine, è ben intuibile che il successo del metodo dialogico che ha ispirato l'attività dell'Ufficio dipende in modo determinante dalle motivazioni e attitudini personali di chi vi opera. L'Ufficio è composto solo da due persone: il Garante, che ha il ruolo e la responsabilità di seguire lo svolgimento di tutte le pratiche assumendo le decisioni necessarie; la Funzionaria referente, che collabora con il Garante nella istruzione delle pratiche e ha il delicato ruolo di interfaccia tra Garante e utenti.

Dall'esperienza che oggi si conclude sembra di poter desumere che per il ruolo di Garante si è dimostrato certamente necessario il possesso di una competenza giuridica di livello professionale tale da consentire il corretto inquadramento delle fattispecie nelle normative di riferimento. Ma si è constatato che ancora più proficuo è stato il metodo di porsi di fronte ai problemi curando di mantenere il più possibile un approccio improntato a umiltà intellettuale, ascolto e comprensione di ogni interlocutore, ottenendone così la fiducia e la disponibilità ad accogliere anche risposte diverse dalle sue aspettative.

Nello spirito di questo *modus operandi* si deve sottolineare con sentita riconoscenza il determinante contributo della Funzionaria referente, la Dott.ssa Stefania Maresca. Ella in virtù della sua profonda esperienza in un ruolo così delicato (grazie anche alla memoria storica che ha dell'Ufficio), ha operato con competenza giuridico-amministrativa in maniera puntuale e pragmaticamente efficace nei rapporti sia con gli utenti, a volte molto difficili e delicati, sia con gli Uffici amministrativi. Ma soprattutto, oltre alla competenza tecnica, è stata decisiva la di lei sensibilità umana e capacità di ascoltare con inesauribile pazienza quanti, non di rado con animo rivendicativo, si rivolgono all'Ufficio per riuscire poi a dissolvere le loro frequenti diffidenze e incomprensioni nei confronti dell'Ateneo. Il che accade, per es., quando si tratta di spiegare la ragionevolezza di certe regole considerate ingiuste dagli studenti o dai dipendenti oppure di aiutarli a chiarire equivoci sul contenuto delle normative non solo di Ateneo ma anche statuali. Ed è doveroso riferire il fatto oggettivo dell'apprezzamento espresso esplicitamente nei messaggi di ringraziamento che sono sempre pervenuti all'Ufficio del Garante da parte degli utenti, grati per il suo impegno e il suo tratto umano, indipendentemente dall'esito più o meno favorevole degli interventi.



4. La possibilità di rivolgersi all'Ufficio del Garante non viene meno per il fatto che esso formalmente appare chiuso in qualche occasione. Anche durante la pausa estiva, affinché non venga meno la funzione di garanzia di fronte a problemi urgenti, il Garante continua egualmente a leggere le email che vengono ricevute, provvede a dare le risposte opportune e quando appare necessario effettua i dovuti interventi, come, per es., è avvenuto molto frequentemente durante il corso di tutta una estate in cui si sono verificati gravi e protratti problemi riguardanti esami e conflitti fra studenti e Docente.

Si fa presente infine che dall'autunno del 2016 ha iniziato la sua attività la "Commissione di Garanzia per l'accertamento delle violazioni del Codice Etico", che è composta da cinque membri e la cui presidenza è attribuita al Garante (art. 7 Codice etico).

Ciò si segnala perché – con logica scelta organizzativa e disponibilità all'ulteriore impegno da parte della Funzionaria - all'Ufficio del Garante sono state assegnate, in aggiunta a quelle proprie, anche tutte le incombenze di carattere organizzativo relative alle pratiche e al funzionamento della Commissione di Garanzia in materia etica.

## ***2. Casi risolti in via amministrativa***

Per dare un'idea del tipo di problemi risolti con la collaborazione tra Garante e Uffici amministrativi si citano, a mero titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie del 2016:

- analisi della documentazione per riconoscimento validità diploma straniero;
- pratiche su mora o oneri amministrativi per ritardato pagamento;
- pratiche di raccordo tra ordinamento DSU ed Università;
- crediti e agevolazione per merito (criteri per ottenerli, conteggio CFU, verbalizzazioni delle prove sostenute);
- riconoscimenti di esami e prove di lingue in casi di trasferimento da altro Ateneo;
- interventi sulla chiarezza delle informative sul web (documenti da presentare per laurea, date di scadenze varie, piani di studio) ;
- problematiche legate all'obbligo di frequenza;
- questioni riguardanti la necessità del conseguimento del titolo prima di potersi iscrivere ai corsi di laurea specialistica;
- numerose problematiche sui tirocini e altri problemi a vario titolo riguardanti gli studenti del CdS in Infermieristica;



rapporti tra servizio civile presso l'Università e pagamento delle tasse.

Questioni sollevate da dipendenti:

corsi in orario di lavoro;

problemi vari connessi a numerose istanze riguardanti le Progressioni economiche orizzontali (PEO).

Anche nel 2016 è proseguita la fattiva collaborazione tra l'Ufficio del Garante dei diritti e l'Ufficio del Difensore Civico su temi comuni relativi soprattutto ad iscrizione, riconoscimento titoli già conseguiti e diritto allo studio.

### ***3. Segnalazioni di aspetti critici.***

L'esperienza dell'anno trascorso induce a segnalare nuovamente una serie di criticità già proposte all'attenzione del Garante e da lui già segnalate nella Relazioni precedenti, con riferimento alle quali sarebbero auspicabili una considerazione e una ricerca di soluzioni da parte dell'Ateneo. Se ne fa di seguito un elenco sintetico;

problema per i 100 € di mora dovuta per ritardato pagamento di tasse, che si sommano ad altri 100 € di oneri amministrativi per ritardata presentazione del modello ISEE/ISEU. Spesso tali importi sembrano eccessivi rispetto alla misura della tassa da pagare, a volte anche inferiore a 20 € per la minima fascia;

difficoltà nella organizzazione logistica dei tirocini, particolarmente rilevanti nell'area sanitaria;

durata della procedura per i trasferimenti fra Università e per i passaggi fra corsi di laurea all'interno dell' Ateneo. Sul punto giungono numerose lamentele di studenti i quali, dovendo attendere mesi per il completamento della pratica, nel frattempo non possono sostenere esami, a volte anche per due o più sessioni consecutive;

durata eccessiva dei tempi per il rimborso di somme dovute a vario titolo agli studenti.

Per la certezza e chiarezza dei rapporti con gli utenti pare anche utile migliorare sempre di più la segnalazione di inizio e fine di ogni procedura informatica in modo che sia inequivocabile comprendere se la procedura stessa si è conclusa o meno.

Dal punto di vista ordinamentale, può essere opportuna una verifica e riconsiderazione della normativa che riguarda il Garante, a partire dal vecchio Regolamento del 2002 precedente allo Statuto del 2012, tenendo presenti anche le stratificazioni normative succedutesi nel tempo. Il che sarà oggetto



di una separata comunicazione che verrà presentata al Rettore in un quadro che suscita riflessioni analoghe anche per la Commissione di Garanzia per l'accertamento delle violazioni del Codice etico di cui il Garante è presidente.

#### **4. Pareri pronunciati.**

Si danno di seguito cenni sintetici sui Pareri pronunciati dal Garante nel 2016.

##### **Parere n. 1 del 3.03.2016**

Oggetto: Procedura concorsuale per iscrizione a Corso di Laurea a numero chiuso – Diritto a iscrizione con riserva per provvedimento cautelare del TAR – Richiesta di immatricolazione per un anno accademico successivo a quello di cui al provvedimento — Diritto alla immatricolazione – Non sussiste.

Una studentessa che aveva presentato ricorso al TAR - in seguito all'eliminazione del *bonus* maturità nel corso del test di ammissione al CdL di Medicina e Chirurgia, per l'anno 2013/2014 - aveva ottenuto dal TAR del Lazio la pronuncia della ordinanza cautelare n. 901/2014 che le dava diritto a conseguire l'immatricolazione sia pure "con riserva ed in sovrannumero".

In attesa della sentenza di merito la studentessa si iscriveva al CdL di Odontoiatria.

Dopo di che, nel mese di ottobre 2015, la ricorrente presentava all'Ateneo domanda di trasferimento dal CdL di Odontoiatria (con riconoscimento degli esami sino a quel momento sostenuti) per procedere all'iscrizione con riserva al CdL di Medicina e chirurgia.

L'Ateneo negava l'iscrizione al CdL richiesto così motivando: "...la sua domanda non può essere accolta in quanto l'ordinanza è relativa all'a.a. 2013/2014 e risultano pertanto decorsi i termini per l'immatricolazione".

La studentessa sosteneva che il provvedimento di diniego emesso dall'Ateneo nei suoi confronti fosse illegittimo in quanto si sarebbe posto in contrasto col provvedimento giudiziale a suo favore del TAR Lazio n. 901/2014.

Il Garante ha ritenuto corretta la tesi dell'Ateneo e infondata la tesi della studentessa, osservando che l'ordinanza del TAR riguardava il concorso per l'ammissione ai CdL in Medicina e chirurgia per l'a.a. 2013/2014. Dunque anche la eventuale sentenza di merito confermativa della ordinanza a lei favorevole non avrebbe potuto dispiegare efficacia se non in relazione al concorso per l'ammissione a quello specifico anno accademico. E ciò in quanto il rimedio chiesto al TAR riguardava la corretta attribuzione di punteggi con riferimento a una specifica graduatoria concorsuale, quella del 2013-2014. In conclusione, non poteva ritenersi che il TAR avesse



attribuito alla studentessa una sorta di diritto “open” a iscriversi al CdL di Medicina scegliendo di “aggiungersi in sovrannumero” a suo piacimento alla coorte di qualsiasi altro anno accademico diverso da quello per il quale aveva concorso e avuto ottenuto la pronunzia giurisdizionale favorevole.

#### Parere n. 2 del 27 giugno 2016

Oggetto: Ingiurie e minacce da docente a studente - Lesione del principio di correttezza - Rapporti fra procedimento davanti al Garante e doveri di vigilanza dei Responsabili - Reciproca indipendenza e autonomia.

In una occasione in cui uno studente pretendeva, contrariamente alle regole concordate, di sostenere un esame senza aver prima superato una apposita *valutazione in itinere*, il Docente titolare di cattedra, irritato per la insistenza della richiesta, si lasciava andare a una reazione particolarmente scomposta, gridando numerose espressioni ingiuriose e minacciose e giungendo a spintonare fisicamente lo studente dall'interno aula fino alla porta d'ingresso costringendolo ad uscire. Il tutto alla presenza degli altri studenti e di alcuni Docenti.

La vicenda è stata esaminata dal Garante, non essendosi ancora insediata la Commissione di Garanzia etica, e si è conclusa con l'affermazione che lo studente non aveva diritto di sostenere l'esame ma che il Docente, da parte sua, aveva gravemente e inammissibilmente leso i diritti personali dello studente.

Ma, a parte l'episodio riferito, in questa occasione si è constatato anche un ingiusto e criticabile comportamento omissivo, rispetto al loro ruolo istituzionale, da parte dei responsabili delle varie strutture interessate (di cui si è fatta segnalazione al Rettore). Pertanto sembra utile riportare la seguente precisazione in punto di principio contenuta nel Parere:

“Si deve registrare che benché della vicenda oggetto dell'istanza abbiano avuto tempestiva conoscenza diversi Responsabili, a vario titolo, della vigilanza sul corretto funzionamento nelle strutture loro affidate (Dipartimento, Scuola, CdL) non è stata presa alcuna iniziativa per l'accertamento dei fatti al fine, se del caso, di informarne il Rettore per le sue valutazioni quale titolare del potere disciplinare. Tale orientamento, come già fatto presente, non appare condivisibile per le seguenti considerazioni.

“Il Procedimento davanti al Garante, infatti, ha un proprio autonomo percorso con proprie prerogative, procedure e finalità essendo preordinato specificamente alla pronunzia di un *parere* sulla sussistenza o meno di certi tipi di lesioni, senza che dal parere derivino di per sé



modifiche nella situazione giuridica degli interessati, a differenza di quanto avviene in materia disciplinare.

“La differenza di finalità dei percorsi ne rendono, dunque, chiara la reciproca autonomia e indipendenza. Il che comporta che la pendenza di un procedimento davanti al Garante non possa dar luogo ad alcuna plausibile “sospensione” della vigenza e necessità dell’autonomo e indipendente esercizio del diritto-dovere istituzionale di vigilanza ed intervento in capo ai soggetti che di volta in volta sono preposti a funzioni e responsabilità di vigilanza e controllo su un determinato ambito di attività dell’Ateneo”.

#### Parere n. 3 del 7 settembre 2016

Oggetto: Iscrizione a test per CdL a numero programmato su portale University – Bando successivo dell’Università di Firenze – Necessità di iscrizione – Diritto a comunicazione della pubblicazione – Insussistenza.

Una studentessa nell’ a.a. 2011-2012 aveva ottenuto (con 70 CFU) le agevolazioni economiche per merito per il I anno secondo i criteri di assegnazione riportati nel Manifesto degli Studi 2011-2012.

La stessa richiesta relativa all’anno 2012-2013 è stata respinta dagli Uffici *per mancanza di produttività e/o merito. Numero di crediti maturati: 38, minore della soglia di 50.* È infatti avvenuto che la studentessa, dopo aver acquisito nel primo anno 70 CFU, nel secondo anno ne aveva acquisito solo 38, insufficienti rispetto al minimo di 50 richiesto dal MdS per quell’anno, ma di più non ne poteva oggettivamente conseguire perché l’intero Corso ne prevedeva in tutto 108 (70 dei quali già acquisiti nel primo anno). La studentessa riteneva ingiusto che le fosse negata la riduzione delle tasse universitarie per produttività e merito avendo ultimato tutti gli esami statutarî, quelli opzionali e il tirocinio previsti dall’intero corso di laurea già dal luglio 2013, per un totale di 108 CFU con una media di 28,79. Lamentava quindi che gli Uffici si fossero limitati ad una mera applicazione letterale della norma scritta nel MdS, “mentre l’Ateneo “dovrebbe premiare i risultati raggiunti dallo studente”. Domandava quindi che la agevolazione le fosse concessa anche per il secondo anno, dovendosi riconoscere il giusto valore alla sua carriera complessiva nella quale aveva totalizzato 108 CFU in due anni.

Il Garante osservava che gli Uffici, negando la agevolazione in esame, si erano correttamente attenuti alla disposizione del MdS che, nella fattispecie, ne prevede la concessione a partire dalla acquisizione minima di 50 CFU su base annuale. Pertanto la agevolazione richiesta non poteva essere concessa di fronte ai 38 CFU acquisiti nell’a.a. 2012-2013. Quanto al merito della disposizione applicata, il Garante ha ritenuto che fosse stata legittimamente





dettata nell'esercizio di una scelta gestionale spettante alla autonomia discrezionale dell'Ateneo e quindi insindacabile (il che non toglie che forse per certi casi eccezionali siano ipotizzabili anche altre considerazioni specifiche).

#### Parere n. 4 del 20 settembre 2016

Oggetto: Concorso di Progettazione Architettonica – Doglianza contro concorrente qualificatosi progettista di restauro – Partecipazione al progetto come borsista indicata nel curriculum – Corretta valutazione dei fatti da parte della Commissione – Infondatezza della istanza.

Con riferimento ad una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato, un concorrente non vincitore lamentava che la Commissione giudicatrice avesse riconosciuto erroneamente alla concorrente vincitrice di aver avuto il ruolo di *progettista* per il progetto di restauro di una importante piazza. Il Garante ha osservato, esaminando gli atti: a) che la concorrente aveva scritto nel suo *curriculum*: “partecipa come progettista al progetto di restauro di piazza *Omissis*”, inquadrando la prestazione nelle sue attività di ricerca come borsista del Comune; b) che la Commissione l'aveva considerata del tutto correttamente non quale responsabile e capo del progetto bensì quale collaboratrice alla progettazione nell'ambito della borsa di studio ricevuta; quindi correttamente solo nei limiti di tale prospettiva di fatto aveva giudicato la concorrente, con esercizio della sua discrezionalità tecnica e valutazione insindacabile.

#### Parere n. 5 dell'11.10.2016

Oggetto: Test di ammissione per Corsi a numero programmato – Conseguimento della laurea prima della prova – Necessità – Aspetti informativi.

Alcune studentesse dell'anno di corso 2015-16 dei Cdl in Logopedia e Ostetricia lamentavano che il “Bando per l'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie a numero programmato” - pubblicato il 26.08.2016 sul sito della Scuola di Scienze della Salute Umana - prevedesse tra i requisiti obbligatori per l'iscrizione al test di ammissione l'aver conseguito la laurea entro il 25.10.2016

Nelle istanze le ricorrenti evidenziavano che i loro esami di laurea erano stati fissati nel novembre 2016 (senza possibilità di date precedenti) e quindi risultava loro impossibile essere ammesse ai test dato che il Bando richiedeva il possesso del titolo entro il 25 ottobre.

In proposito sottolineavano che la scelta di permettere l'ammissione con riserva era stata in passato costantemente adottata nell'Ateneo fiorentino e



continuava ad essere adottato in altri Atenei come quelli di Ferrara, Bologna, Siena e Pisa e dunque non avevano potuto prevedere la innovazione della più restrittiva disciplina del Bando pubblicato solo il 26 agosto che non permetteva più la “ammissione con riserva” (conseguentemente rendendo impossibile adeguare il loro percorso didattico per ottenere di laurearsi entro il 25 ottobre).

Le studentesse chiedevano dunque di essere egualmente ammesse ai test “con riserva”, cioè sotto condizione di conseguire la laurea entro il novembre 2016.

Acquisito il parere dell’Amministrazione, il Garante ha osservato che: il Bando dell’Università di Firenze del 26 agosto cit. trovava la sua fonte normativa nel D.M. 6 agosto 2016, n. 645, del Ministero della Pubblica Istruzione, il quale all’art. 3 prevedeva per l’ammissione alla prova il requisito come richiesto dal Bando fiorentino; il D.M. cit., in quanto emesso dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, costituiva una fonte normativa sovraordinata rispetto ai bandi e dunque ad esso dovevano uniformarsi i bandi pubblicati dai singoli Atenei italiani; che giuridicamente era ininfluenza la circostanza che in altri Atenei si fosse ritenuto e si ritenesse che, in presenza della disposizione del D.M. n. 645.2016, fosse possibile accettare anche l’ipotesi di ammissione con riserva e che in passato in questo fosse stato consentito anche nell’Università di Firenze.

Il Garante quindi concludeva per la non sussistenza del diritto delle studentesse ad essere ammesse alla prova “con riserva”. Osservava però che in presenza del cambiamento di una disciplina mantenuta costantemente in passato sarebbe stata auspicabile da parte dell’Ateneo una più tempestiva ed efficace comunicazione pubblica della introduzione del nuovo più restrittivo regime (del quale si discuteva già da mesi) permettendo così anche una più funzionale fissazione degli appelli autunnali.

Parere n. 6 del 19.10.2016

Oggetto: presentazione di istanza al Garante – Soggetto appartenente all’Università – Rapporto di lavoro terminato – Inammissibilità.

Una ex dipendente lamentava che i suoi titoli professionali non fossero stati correttamente valutati nello svolgimento delle procedure selettive per titoli per gli anni 2012 e 2013 con riferimento alle procedure per le Progressioni economiche orizzontali (PEO) all’interno della categoria riservata al personale in servizio. Dalla erronea valutazione sarebbe



conseguita la sua esclusione dall'attribuzione del trattamento di cui alle procedure.

Il Garante osservava che il ricorso era stato proposto dopo oltre un anno dalle dimissioni della dipendente e che lo Statuto di Ateneo prevede che al Garante, per *sottoporgli questioni*, possa rivolgersi *ciascun soggetto appartenente all'Università*. Dal che deriva il requisito che il rapporto tra chi pone la *questione* e l'Ateneo debba essere effettivamente sussistente. Non è quindi circostanza idonea ai fini della ammissibilità dell'istanza il fatto che il soggetto che la propone sia appartenuto in passato all'Ateneo ove le contestazioni riguardino residue spettanze per fatti riferibili a un rapporto di lavoro da lungo tempo concluso.

La Relazione si conclude qui. Desidero esprimere la mia gratitudine verso l'Ateneo che nominandomi come suo Garante dei diritti mi ha consentito di fare una esperienza così avvincente. Ho potuto constatare dall'interno quale ricchezza di risorse umane ed eccellenza di contenuti caratterizzino quella Università di Firenze cui devo anche la mia formazione come giurista.

Nell'animo rimane l'entusiasmo suscitato dalla forza delle motivazioni di tante persone che ho visto profondamente impegnate, ognuna nel suo ruolo, nel contribuire al migliore funzionamento di questa fondamentale Istituzione. Sperando nell'indulgenza per i miei limiti, considero un privilegio, come cittadino e uomo delle Istituzioni, aver potuto fare un tratto di percorso insieme a loro.

Firenze, 31 gennaio 2017

Dott. Giampaolo Muntoni  
Garante dei diritti dell'Università